



DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 2

Clausola di salvaguardia

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

Versione in vigore dal 24 giugno 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo in materia di contratti pubblici
Estremi	Legge 21 giugno 2022, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/delega-al-governo-in-materia-di-contratti-pubblici/art-2-clausola-di-salvaguardia>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it